



		P	A
Luca	Zaia		
Marino	Zorzato		
Renato	Chisso		
Roberto	Ciambetti		
Luca	Coletto		
Maurizio	Conte		
Marialuisa	Coppola		
Elena	Donazzan		
Marino	Finozzi		
Massimo	Giorgetti		
Franco	Manzato		
Remo	Sernagiotto		
Daniele	Stival		

Struttura amministrativa competente:
Direzione Lavori Pubblici**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 411 del 12 APR. 2011**

OGGETTO: Norme in materia di sport e tempo libero.
Programmazione degli interventi e criteri di riparto nell'anno 2011.
(L.R. 12/93, art. 5).

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Il provvedimento fissa le linee dell'azione regionale nel settore dello Sport disponendo la programmazione annuale degli interventi e la ripartizione delle risorse per l'attuazione delle deleghe alle province in materia di pratica sportiva.

Il Vicepresidente On. Marino Zorzato, di concerto con l'assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue:

La L.R. 5 aprile 1993 n. 12, stabilisce, all'art. 5, che le politiche regionali in materia di sostegno allo sport vengano supportate da una programmazione triennale ed annuale.

In particolare, la programmazione triennale stabilisce gli indirizzi, gli obiettivi e le priorità settoriali e territoriali da perseguire nel triennio successivo. Spetta invece alla programmazione annuale definire l'attuazione degli obiettivi sopradetti.

In conformità a quanto sopra, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 182/CR del 22/12/2009, sentita in data 15/12/2009 la Consulta regionale per lo sport, istituita ai sensi dell'art. 9 della L.R. 12/93, è stato adottato il "Piano Triennale per lo sport 2010-2012".

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 4225 del 29.12.09 è stata conseguentemente approvata, sempre in forza del suddetto parere della Consulta regionale per lo Sport, la programmazione degli interventi ed i relativi criteri di riparto dei contributi regionali per l'anno 2010.

Il sopradetto Piano Triennale, tuttavia, non è pervenuto all'esame ed all'approvazione del Consiglio Regionale nel corso della passata legislatura.

Con provvedimento della Giunta Regionale n. 151/CR del 30.12.2010, preso atto del parere favorevole espresso in data 28.10.10 dalla Consulta regionale per lo Sport ai sensi della L.R. 12/93, art. 10, comma 6, se ne è pertanto provveduto alla riadozione, apportandovi alcune modifiche.

Su detto provvedimento di Giunta Regionale, in data 9 marzo 2011 ha espresso parere favorevole la VI Commissione Consiliare, apportando al documento proposto dalla Giunta alcune rettifiche riguardanti gli stanziamenti per il 2011, da aggiornare secondo le effettive previsioni di bilancio.

Nelle more dell'approvazione da parte del Consiglio regionale del Piano Triennale dello Sport, con il presente provvedimento, preso atto del parere favorevole espresso dalla predetta Consulta regionale per lo Sport in data 15 marzo 2011, al fine di dare il necessario seguito alle azioni di competenza della Giunta Regionale, si propone dunque la programmazione da attuare nel 2011, preso atto che, con Legge regionale n. 8 del 18 marzo 2011, è stato approvato il "Bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e

pluriennale 2011 – 2013”, nel quale è stata allocata la “competenza” relativa ai sotto elencati capitoli di spesa facenti riferimento alla L.R. 12/1993:

- Capitolo 073002 – Azioni regionali per la promozione, la diffusione e la pratica dell’attività sportiva (Art. 2, lett. A,C,D,E,F,G,L,N,O, P, e art. 10 comma 7. L.R.12/1993, art. 19 L.R. 1/2008);
- Capitolo 100774 – Trasferimenti alle amministrazioni provinciali per l’esercizio delle funzioni conferite in materia di sport (Art. 149, L.R. 11/2001).

Trattandosi di capitoli di spesa relativi alla promozione, lo sviluppo e la diffusione della pratica sportiva, fatte salve le competenze trasferite alle province in attuazione della L.R. 11/2001, art. 149, comma 1, l’utilizzo di parte regionale degli stanziamenti sopra indicati verrà attuato come segue:

- Area di intervento “F”: Viene garantito il sostegno alla scuola “Sky College di Falcade”, in quanto unico istituto avente i requisiti previsti dalla norma regionale, per la formazione agonistica dei propri alunni. Ai fini della concessione del contributo verrà valutata l’attività svolta durante l’anno scolastico 2010/2011, anche in rapporto al numero degli iscritti. A tale iniziativa sarà riservato un importo massimo di €. 50.000,00=;
- Area di intervento “P”: l’intervento regionale riguarderà il sostegno alle spese per:
 - Partecipazione ai giochi organizzati dalla comunità di lavoro Alpe Adria. Le iniziative oggetto di contributo, determinato in misura fissa nei limiti previsti dalla legge, dovranno essere svolte nell’anno di competenza. La liquidazione della somma spettante avverrà a seguito di presentazione del rendiconto relativo alle spese complessivamente sostenute da parte dell’oggetto incaricato dalla regione di organizzare la partecipazione all’evento.
Per tale iniziativa, viene riservato un importo massimo di €. 50.000,00=;
 - Partecipazione ai giochi sportivi studenteschi organizzati del Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto. Le iniziative di contributo, determinato in misura fissa nei limiti previsti dalla legge, dovranno essere svolte nell’anno di competenza. La liquidazione della somma spettante avverrà a seguito di presentazione del rendiconto relativo alle spese complessivamente sostenute.
Per tale iniziativa, viene riservato un importo massimo di €. 50.000,00=.

Le rimanenti risorse iscritte al capitolo di spesa suddetto vengono così ripartite :

- Nella misura del 60% per le iniziative “ordinarie” di cui all’art. 2 lett. D e G della L.R. 12/1993;
- Nella misura del 40% per le iniziative “straordinarie” di cui all’art. 5, comma 2 lett. b della L.R. 12/1993, fermo restando la possibilità di superare tale percentuale qualora, si verificasse ulteriore disponibilità di risorse nella UPB di riferimento per le spese correnti.

Fatta salva l’opportunità di ridefinire le quote per singole aree in relazione ad eventualità al momento non valutabili, la possibilità di presentare istanza di contributo in relazione alle aree di intervento di cui alle lett. D e G è subordinata all’approvazione di un apposito bando che la Giunta regionale adotterà successivamente al presente provvedimento.

La presentazione di istanze di contributo “straordinarie”, per le iniziative che la Giunta Regionale andrà ad individuare ai sensi dell’art. 5, comma 2 lett. b, dovrà avvenire su apposito modello come da **allegato A** “Legge regionale 12/1993 art. 5 comma 2 lett. b – Domanda di contributo 2011” parte integrante del presente provvedimento.

L’art. 11 della stessa L.R. 12/1993 stabilisce il principio di non cumulabilità e pertanto, in fase di valutazione delle istanze “straordinarie”, sarà effettuata un’istruttoria che tenga conto delle richieste presentate a seguito della pubblicazione del Bando per il finanziamento delle aree di intervento “ordinarie”. Qualora venisse

riscontrata presentazione di due istanze per la medesima manifestazione, si riterrà nulla la richiesta "straordinaria" presentata ai sensi dell'art. 5, comma 2 lett. b.

Nel provvedimento di riparto relativo ai contributi assegnati ai sensi dell'art. 5, comma 2 lett. B, saranno indicate le motivazioni che ne hanno definito la straordinarietà.

In coerenza con quanto fatto negli anni precedenti, e per suddividere le competenze regionali da quelle delegate alle Province, ai sensi all'art. 149 comma 1 della L.R. 11/2001 "Funzioni delle Province" si stabilisce quanto segue:

Competenza della Regione

Aree di competenza individuate nelle lettere: D, G e P.

In particolare, per le seguenti aree, dove la materia è concorrente, si determinano i seguenti parametri:

Area "D"

- Manifestazioni sportive di carattere agonistico dove vengono assegnati titoli a livello: mondiale, europeo, nazionale, regionale;
- Manifestazioni di carattere promozionale/spettacolare realizzate a livello locale ma che presenta una qualificata rappresentatività e particolare interesse valutabile a livello sovra provinciale per almeno uno dei due motivi sotto indicati:
 1. partecipazione di atleti/squadre rispondenti ad almeno uno dei seguenti 3 requisiti di provenienza:
 - da 3 province della regione veneto;
 - da 2 regioni italiane (escluso il Veneto);
 - da 1 stati (esclusa l'Italia);
 2. manifestazioni che hanno svolgimento in territori di più province venete.

La dichiarazione relativa all'assegnazione di titoli viene sottoposta a conferma da parte dell'organo competente del CONI.

Nel caso di mancata convalida, la domanda relativa potrà essere ritenuta non ammissibile.

Area "G"

- Studi e Ricerche esclusivamente se promossi da:
 - Province;
 - CONI e sua rappresentanza regionale veneta;
 - Federazioni Sportive Nazionali e rappresentanza regionale veneta;
 - Enti di Promozione Sportiva;
 - Università;
 - Scuole per atleti riconosciute dal Ministero della Pubblica Istruzione;
 - Federazione Italiana Sport Disabili / Comitato Italiana Paralimpico
 - IPAB
- Convegni/Seminari (intesi come momenti di discussione su temi specifici e/o presentazione di studi o ricerche. Sono esclusi i corsi di formazione per tecnici e operatori sportivi, in quanto ricadenti nell'area "E" di competenza esclusiva delle Province) con i seguenti requisiti:
 - svolgimento previsto su più date in province diverse;
 - livello extraprovinciale valutato sulla base dei temi trattati, dal numero di partecipanti e dalla loro provenienza che dovrà essere rappresentativa di almeno due terzi del territorio regionale veneto, oppure per almeno il 50% provenire da altre regioni / nazioni.

Come già ricordato, per l'area "P" la competenza regionale, oltre a favorire la partecipazione ai giochi organizzati da Alpe Adria, è limitata ai giochi sportivi studenteschi organizzati dal Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto.

Per tutte le iniziative ricadenti nelle suddette aree, non corrispondenti ai parametri sopraindicati, la competenza spetta alle Province.

Secondo il principio di non cumulabilità precedentemente richiamato, i contributi assegnati per ogni singola iniziativa non sono cumulabili con quelli previsti da altre leggi regionali. Pertanto in caso di eventi sovra provinciali ricadenti nel territorio di una Provincia, per i quali può essere previsto il sostegno provinciale su iniziative di competenza regionale, il concorso alle spese da parte della provincia può avvenire esclusivamente facendo ricorso a fondi provinciali.

L'utilizzo degli stanziamenti di parte provinciale potrà essere attuato secondo l'atto di indirizzo approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 4362 del 30 dicembre 2005 ed i successivi accordi di recepimento sottoscritti fra Regione e Provincie. L'assegnazione delle risorse avviene secondo i criteri stabiliti al comma 4. e calcolati su parametri relativi alla popolazione residente, ad una quota fissa e all'estensione territoriale; sulla base di tali criteri sono state individuate le percentuali indicate al comma 6 dei sopraccitati accordi.

Il finanziamento della delega trova copertura, per l'anno 2011, nello stanziamento al già menzionato capitolo di spesa 100774 "Trasferimenti alle amministrazioni provinciali per l'esercizio delle funzioni conferite in materia di sport". Le risorse verranno suddivise sulla base dei parametri percentuali di seguito indicati e saranno liquidate sulla base di appositi atti di assunzione di spesa:

Province	%
Belluno	10,53
Padova	16,06
Rovigo	9,81
Treviso	15,72
Venezia	15,79
Verona	16,28
Vicenza	15,81
	100,00

Sempre in applicazione degli accordi sottoscritti fra le parti, ed al fine di effettuare un monitoraggio puntuale delle azioni intraprese e delle ricadute nel territorio, le Province dovranno trasmettere alla Regione:

- entro giugno 2011, una relazione tecnica sullo stato di attuazione della delega riguardante gli interventi realizzati nell'anno 2010, nonché la programmazione degli interventi da realizzare nell'anno 2011 in relazione alle domande ricevute ed alla loro distribuzione nelle varie aree di intervento;
- entro dicembre 2011, il quadro generale degli impegni assunti nel corso dell'esercizio;
- entro giugno 2013, le rendicontazioni sull'attuazione della delega.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art.33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la Legge Regionale 5 aprile 1993, n. 12;

VISTA la DGR/CR n. 151 del 30/12/2010 "Piano triennale per lo Sport 2010-2012" ed il relativo parere favorevole espresso dalla Consulta regionale per lo Sport in data 28.10.2010;

VISTO il parere favorevole espresso sulla bozza del presente provvedimento dalla Consulta regionale per lo Sport in data 15 marzo.2011;

VISTA la L.R. del 18 marzo 2011 n. 8 di approvazione del Bilancio annuale:

DELIBERA

1. di approvare , ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Legge Regionale 5 aprile 1993, n. 12 “Norme in materia di sport e tempo libero” la programmazione degli interventi da attuarsi, come indicato in premessa, nel corso dell'anno 2010;
2. di approvare il modello di domanda: **allegato A** “Legge regionale 12/1993 art. 5 comma 2 lett. b – Domanda di contributo 2011”;
3. di autorizzare il dirigente della struttura competente in materia di sport a predisporre ogni atto necessario al fine di dare applicazione al presente provvedimento, ivi compresi gli impegni di spesa a favore delle Province, in conformità a quanto esposto nella parte narrativa del presente provvedimento;
4. di disporre la pubblicazione sul BUR della presente delibera.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

Il Segretario
Avv. Mario Caramel

Il Presidente
Dott. Luca Zaia